

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2000

riguardante l'approvazione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e ciascuno dei paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco)

(2001/101/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto il disposto dell'articolo 66, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per consentire il rilascio di certificati d'origine sostitutivi «modulo A» da parte delle autorità doganali della Comunità europea, della Svizzera e della Norvegia al fine, in particolare, di facilitare la circolazione delle merci originarie di paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze generalizzate concesse dalla Comunità europea, dalla Svizzera e dalla Norvegia, appare necessario concludere un accordo tra la Comunità europea, la Svizzera e la Norvegia affinché riconoscano reciprocamente le loro componenti come originarie dei suddetti paesi in via di sviluppo nel quadro delle norme previste per il cumulo bilaterale dell'origine.
- (2) In seguito all'autorizzazione concessa dal Consiglio alla Commissione il 29 marzo 1996, tra la Comunità europea, la Svizzera e la Norvegia si sono tenuti a tal fine dei negoziati, i quali hanno condotto a un accordo in forma di scambio di lettere che la Comunità ha interesse ad approvare,

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e ciascuno dei paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera sono trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitario (accordo reciproco) è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere al fine di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista dall'accordo in forma di scambio di lettere.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. PIERRET

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).